



Comune di Rotondi

Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero	037	Richiesta di autorizzazione alla riscossione a mezzo ruolo della tariffa idrica ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis D.Lgs. n. 46/1999 da parte dell'Alto Calore Servizi S.p.A. – Determinazioni –
Data	02/12/2019	

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **due** del mese di **dicembre** alle ore **10:30** nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla **PRIMA** convocazione **STRAORDINARIA** di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Sindaco	Pres.	Ass.			
1) RUSSO Antonio	X				
Consiglieri	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
2) FINELLI Sergio	X		10) MAINOLFI Giuseppe	X	
3) MAINOLFI Ciro Gabriele		X	11) COSCIA Lucio	X	
4) STANZIONE Pasquale		X	12) CITARELLA Paolo Mario	X	
5) GALLO Giuseppe		X	13) BREVETTI Francesco		X
6) CAMPANILE Tonino	X				
7) GALLO Pasquale	X				
8) PETECCA Giovanni	X				
9) VITTORIO Claudio	X				
Presenti N.	9		Assenti N.		4

Assume la presidenza il Signor **Giovanni Petecca – Presidente del Consiglio Comunale -.**

Assiste il Segretario **Dott.ssa Simona Accomando**, Segretario Generale.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

- 1)
- 2)
- 3)

La seduta è pubblica.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione.

Ore 11:23 entra in aula il Consigliere Giuseppe Gallo – I presenti sono n. 10

Pasquale Gallo: “l’Alto Calore ci chiede di affidare ad Equitalia il ruolo coattivo, per questo dobbiamo approvare la convenzione con Equitalia, è una semplificazione contabile, alto calore lo chiede ai soci perché è una società interamente pubblica.”

Giuseppe Mainolfi: “l’assessore esprime un concetto, vogliamo la documentazione in anticipo.”

Pasquale Gallo: “mi lascia perplesso che non conosciate la bozza di convenzione che è stata elaborata direttamente con il MEF, è la modalità per recuperare le morosità delle reti idriche allo stesso modo dei tributi.”

Giuseppe Mainolfi:” votiamo contrario perché non abbiamo avuto la documentazione.”



Comune di Rotondi – Prov. di Avellino

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero	33	Data	27.11.2019
Oggetto:	Richiesta di autorizzazione alla riscossione a mezzo ruolo della tariffa idrica ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis D.Lgs. n. 46/1999 da parte dell'Alto Calore Servizi S.p.A. – Determinazioni -		

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA

PREMESSO che con nota prot. n. 15056 del 12.11.2019, l’Alto Calore spa ha sollecitato a questo Ente l’adozione e la trasmissione della delibera di affidamento al soggetto preposto alla riscossione nazionale della riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti vantati dall’Alto Calore medesimo a titolo di tariffa idrica, come espressamente richiesto dal Ministero dell’Economia e Finanza per poter rilasciare l’autorizzazione di cui all’art. 17 comma 3-bis del D. Lgs. 46 del 1999;

Dato atto che:

- la Alto Calore Servizi S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico partecipata da 95 comuni della provincia di Avellino e 31 Comuni della provincia di Benevento, oltre che dall’Amministrazione Provinciale di Avellino;
- la Società gestisce il servizio di captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile per 126 Comuni delle Province di Avellino e di Benevento a favore di una popolazione di circa 450.000 abitanti (per circa 214.000 utenze);
- la Società fornisce a diverse comunità (compresa la città di Avellino) anche il servizio fognario e depurativo;
- la Società, nell’attuale assetto societario e organizzativo, è la risultante di un processo di operazioni straordinarie: da Consorzio ad Azienda speciale, a Consorzio multiservizi fino all’attuale status giuridico di Società per Azioni, avvenuto il 13 marzo 2003, ai sensi dell’art. 35 comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, costituita per effetto della trasformazione e contestuale scissione del Consorzio Interprovinciale Alto Calore in due società Alto Calore Servizi S.p.A. e Alto Calore Patrimonio ed Infrastrutture S.p.A., quest’ultima incorporata per fusione in data 11 settembre 2014 nella società Alto Calore Servizi S.p.A.;
- nel rispetto di quanto previsto all’art. 29, comma 1 dello Statuto societario, la Alto Calore Servizi S.p.A è riconosciuta quale Gestore salvaguardato dei Comuni Soci fino al 31 dicembre 2050;
- in ossequio alla normativa di settore e alla Legge Regione Campania 2 dicembre 2015, n. 15, la Società opererà in piena legalità fino alla individuazione di diverso gestore da parte dell’Ente Idrico Campano (EIC) quale gestore del Servizio Idrico Integrato fino al 31 dicembre 2050;

Considerato che i crediti vantati dalla Società Alto Calore Servizi S.p.A. hanno indubbiamente rilevanza pubblica, in ragione della natura dell’attività svolta, relativa all’erogazione del servizio idrico integrato in favore di n 126 Comuni delle Province di Avellino e di Benevento;

Visti:

- l’art. 42 del D.Lgs. 7/8/2000 n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la materia dell’organizzazione, della concessione e dell’affidamento dei pubblici servizi nonché dell’istituzione e dell’ordinamento dei tributi.
- il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;
- il comma 2 dell’art. 17, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999 il quale dispone, tra l’altro, che può essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa di cui all’art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
- il comma 3-bis, del predetto art. 17, del decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall’art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell’Economia e delle Finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Rilevato che l'art. 52, comma 5, del D.Lgs 15/12/1997 n. 446, dispone che: *"...qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:*

1. *i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;*
2. *gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;*
3. *la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;*
4. *le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica".*

RICHIAMATI:

- l'art. 3, comma 25, del citato D.L. 203/2005, come modificato dall'art. 10, comma 2-ter, del D.L. 8/4/2013 n.35, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 6/6/2013 n. 64, a sua volta modificato dall'art. 2, comma 1, del D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1/12/2016 n.225, il quale dispone che: *"fino al 30 giugno 2017, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. (oggi società del gruppo Equitalia Spa) o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446";*
- l'art. 7, comma 2, lettera gg-quater, del D.L. 13/05/2011 n.70, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 12/07/2011 n.106, come modificato dall'art. 10, comma 2-ter, del citato D.L. n.35/2013, a sua volta modificato da ultimo dall'art. 2, comma 1, del citato D.L. 193/2016, il quale stabilisce che *"a decorrere dal 30 giugno 2017, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate";*

TENUTO CONTO che l'art. 1 del citato D.L. n. 193/2016 ha disposto:

- dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, fatta eccezione per Equitalia Giustizia;
- dalla medesima data l'attribuzione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del D. Lgs. 30/07/1999, n. 300 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248;
- che le citate funzioni siano svolte dall'Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
- il subentro a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l'assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602.

RICHIAMATI inoltre:

- il comma 3 dell'art. 1 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35, comma 1, lettera a), del citato D.L. 24/4/2017 n. 50, in attesa di conversione, il quale stabilisce, con riferimento ad "Agenzia delle entrate – riscossione" che *"...l'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate";*
- il comma 2 dell'art. 2 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35 del D.L. n.50/2017, il quale stabilisce che: *"a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate";*
- l'art. 2-bis del D.L. n.193/2016, il quale ha stabilito che: *"In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9*

luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore” ;

- l'art. 13, comma 4, del 30/12/2016 n. 244, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 27/02/2017 n.19, ha sancito l'entrata in vigore della disposizione di cui al precedente art. 2-bis, dal 1° ottobre 2017;

RILEVATO che il sistema della riscossione in Italia, se visto nel quadro temporale di lungo periodo degli ultimi dieci anni, è stato caratterizzato da interventi legislativi finalizzati a conferirne una maggiore efficacia attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato ed una maggiore omogeneità nell'azione di recupero nei confronti dei contribuenti/cittadini su tutto il territorio nazionale: in particolare, possono individuarsi in tre momenti le tappe principali di tale percorso, che dal 2005 al 2016 ha ricondotto in un unico soggetto titolato, pur con natura privata di “SpA” ma con la presenza o partecipazione pubblica, una delle funzioni più rilevanti e complesse dello Stato, la riscossione nazionale:

- un primo momento, nel 2005, ha portato alla nascita, in data 1° aprile 2006, dell'attuale *Gruppo Equitalia*, che rappresenta il primo sistema di riscossione nazionale sotto il “controllo pubblico”: dai 38 (trentotto) Concessionari, competenti in un determinato territorio che svolgevano il proprio ruolo anche con modalità operative diverse, ai 16 (sedici) Agenti della riscossione;
- un secondo momento, nel 2010, ha consentito di far confluire dal 1° gennaio 2012 i 16 (sedici) Agenti della riscossione in tre società: *Equitalia Nord SpA*, *Equitalia Centro SpA* ed *Equitalia Sud SpA* sotto il coordinamento e l'indirizzo della Holding *Equitalia SpA* ;
- un terzo momento è quello che ha portato, in data 17 febbraio 2016, alla costituzione di un'unica società *Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.*, a seguito di fusione delle tre precedenti, nella quale sono state concentrate le attività di tutti gli Agenti della riscossione.

Considerato che il punto finale di approdo di tale percorso è costituito dal Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, che a partire dal 1° luglio 2017 scioglie le società del Gruppo Equitalia che svolgono l'attività di riscossione, attività comunque da proseguirsi espressamente fino a tale data, e contestualmente attribuisce l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate, attraverso però un suo ente strumentale, con natura pubblica economica, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, appositamente istituito a far data dal 1° luglio 2017 per garantire la continuità dell'esercizio di tale attività;

Preso atto quindi che, ai sensi e per gli effetti del citato Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 così come convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, in materia di riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017:

1. le società del Gruppo Equitalia, che rivestono la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni conferiti in materia dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Titolo I, Capo II e Titolo II) sono sciolte;
2. l'esercizio delle funzioni, ad esse assegnate, relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 viene ora attribuito all'Agenzia delle Entrate e svolto da un suo ente strumentale pubblico economico, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, che subentra ad Equitalia a titolo universale nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi, con una propria autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto all'indirizzo, alla vigilanza e al monitoraggio costante del Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo i principi di trasparenza e di pubblicità;
3. il nuovo Ente può anche svolgere le attività di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e/o patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle Società da essi partecipate previo specifico affidamento in tal senso;

Considerato che il nuovo Ente ha carattere interamente pubblico e ha, oltre ai poteri già propri di Equitalia, come in particolare la formazione del ruolo, anche nuovi poteri informativi, nonché altre capacità che possono definirsi in ampio senso “investigative”, tali da migliorare e rendere più efficace la riscossione, potendo infatti utilizzare le informazioni che provengono dalle banche dati sia dell'Agenzia dell'Entrate sia di altri Enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell'istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuto che tale nuovo ed unico soggetto della riscossione abbia tutte le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l'attività in parola, sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia e d'equità;

Visto il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 che prevede espressamente all'articolo 2, comma 2, la possibilità per gli Enti locali di deliberare l'affidamento al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale delle "attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate" a decorrere dal 1° luglio 2017;

Ritenuto, quindi, per le motivazioni qui espresse, ai sensi degli articoli 1 e 2 ed in generale di quanto disposto dal Capo I del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 di affidare al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'attività di riscossione coattiva delle entrate dell'Alto Calore, in qualità di società partecipata da questo Ente, dando atto che tale affidamento non comporta in questa sede alcun costo o spesa;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 e 147bis, del T.u.e.l. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per la regolarità tecnica e contabile espressi da parte del Responsabile del servizio;

Propone affinché il Consiglio Comunale

DELIBERI

- 1) **La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;**
- 2) **Di affidare**, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, al nuovo unico soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 ed in generale del Capo I del citato decreto, denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione" l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti a titolo di tariffa idrica vantati dall'Alto Calore S.p.A., in qualità di società partecipata da questo Ente;
- 3) **Di dare atto** che l'attuale affidamento non comporta in questa sede costi e quindi impegni di spesa;
- 4) **Di dare mandato** al competente responsabile di servizio affinché provveda a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento, nonché a porre in essere le trasmissioni comunque ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente;
- 5) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa Filomena Abate

Preso atto che ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla presente proposta hanno espresso:			
Per la regolarità tecnica:	PARERE FAVOREVOLE	Il Responsabile del Servizio: F.to Dott.ssa Filomena Abate	Firma _____
Per la regolarità contabile:	PARERE FAVOREVOLE	Il Responsabile del Servizio: F.to Dott.ssa Filomena Abate	Firma _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Ascoltata** l'introduzione fatta dall'Assessore Pasquale Gallo;
- **Ascoltati** gli interventi dei Consiglieri Comunali;
- **Vista** ed esaminata la surriportata proposta di deliberazione;
- **VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dall'art. 49, comma 1, ed art. 147/bis, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio;
- **CON** voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Mainolfi Giuseppe, Coscia, Citarella) espressi per alzata di mano il cui risultato è stato proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- 1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) E' approvata, in ogni sua parte, la proposta di deliberazione innanzi riportata avente ad oggetto "**Richiesta di autorizzazione alla riscossione a mezzo ruolo della tariffa idrica ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis D.Lgs. n. 46/1999 da parte dell'Alto Calore Servizi S.p.A. – Determinazioni –**";

Successivamente, su proposta del Presidente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **CON** voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Mainolfi Giuseppe, Coscia, Citarella) espressi per alzata di mano il cui risultato è stato proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Giovanni Petecca

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Simona Accomando

Il Segretario Generale

- VISTI gli atti di Ufficio;

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio an-line il **09/01/2020** per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Simona Accomando

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 02/12/2019

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Rotondi, lì 09/01/2020

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Simona Accomando

Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio il _____ Nr. _____ Reg. Albo fino al _____

IL MESSO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Rotondi lì 09/01/2020

Il Responsabile del Settore Amm.vo

Raffaele Cantone